

09 febbraio 2012

INTRASTAT: Periodicità degli elenchi e termini di presentazione

Con la presente comunicazione si intende fornire un quadro completo dei principali adempimenti in materia di compilazione degli elenchi Intrastat I modelli e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat>

OPERATORI INTRACOMUNITARI ART. 1 DM 22/02/2010

Sono soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat i soggetti passivi IVA che effettuano le seguenti operazioni:

Operazioni effettuate:

- 1) cessioni intracomunitarie di beni
- 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72

Operazioni acquisite:

- 1) acquisti intracomunitari di beni
- 2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72

Saranno pertanto tenuti a presentare gli elenchi Intrastat i soggetti passivi IVA che effettuano **prestazioni di servizi rese** a soggetti Iva residenti in altro Stato membro o **ricevute** da questi ultimi e per le quali opera l'istituto del "reverse charge" (o "inversione contabile") per l'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto nel Paese del committente del servizio. Trattasi genericamente delle prestazioni più comuni, tra le quali le intermediazioni, i trasporti di beni, le lavorazioni, le manutenzioni, le riparazioni **contenute** implicitamente **nell'art. 7-ter del D.P.R. 633/72**

Ricordiamo tuttavia che le prestazioni accessorie vengono attratte dall'operazione principale (es. addebito spese di trasporto su cessione di beni).

Vengono invece esplicitamente **escluse** da tale adempimento **le prestazioni di servizi contemplate negli articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/72 e cioè le prestazioni:**

- di servizi relativi a beni immobili (perizie, intermediazioni, manutenzioni, etc.);
- di trasporto di passeggeri;
- di ristorazione e di catering;
- di leasing e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine;

Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi **"non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario"**

PERIODICITÀ DEGLI ELENCHI

1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi resi

- **trimestrali**: soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi rese), un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**
- **mensili**: restanti soggetti

2. Acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti

- **trimestrali**: soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni o prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale **non superiore a 50.000 euro**
- **mensili**: restanti soggetti

E' possibile avere periodicità distinte per cessioni/servizi resi e acquisti/servizi ricevuti (es. mensile per operazioni effettuate e trimestrale per operazioni ricevute) E' possibile per un soggetto trimestrale presentare elenchi mensili per l'intero anno solare (cd. mensili per opzione). E' possibile per un soggetto mensile, se nel periodo di riferimento e in nessuno dei quattro trimestri precedenti è stata superata la soglia di 50.000 €, tornare alla periodicità trimestrale. I trimestri da considerare sono quelli dell'anno solare (gen-feb-mar; apr-mag-giu; lug-ago-set; ott-nov-dic)

CONTENUTO DEGLI ELENCHI AI FINI STATISTICI

Nulla è cambiato in ordine agli adempimenti ai fini statistici, pertanto rimangono tenuti alla menzione **del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto**:

- a) per quanto riguarda gli **elenchi riepilogativi mensili delle cessioni** intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni **superiore a euro 20.000.000,00**;
- b) per quanto riguarda gli **elenchi riepilogativi mensili degli acquisti** intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi **superiore a euro 20.000.000,00**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli elenchi riepilogativi vanno presentati esclusivamente in via telematica attraverso il Servizio telematico doganale – EDI. Qualora non siate già utenti del servizio telematico doganale, è opportuno procedere all'adesione. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane al seguente indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ServizioTelematicoDoganale E.D.I./>

A partire dal 1/1/2010 i certificati di firma digitale vengono rilasciati soltanto a persone fisiche (sulla base di quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD in materia di firma digitale).

Dalla stessa data sono stati revocati i certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche (codici fiscali di aziende). Coloro che hanno aderito in passato al Servizio Telematico Doganale e sono titolari di certificati di firma digitale assegnati a persone giuridiche dovranno inserire almeno un sottoscrittore tramite l'apposita applicazione presente all'indirizzo www.agenziadogane.it -> Servizio Telematico Doganale - E.D.I. -> Modifiche alle autorizzazioni al servizio telematico doganale. Ricordiamo alle che l'Agenzia delle Dogane mette a disposizione due applicazioni per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari:

1. "Intr@Web On Line"

(disponibile gratuitamente sul sito del Servizio Telematico Doganale:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/>)

Consente ai soggetti obbligati e/o ai soggetti delegati di effettuare, tramite il sito internet del sistema telematico doganale, la compilazione e l'invio on-line degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario e di ricevere in risposta dall'Agenzia delle Dogane il numero di protocollo; il tutto senza recarsi in dogana e senza l'installazione di software specifici.

2. "Intr@Web Off Line"

(disponibile gratuitamente in due versioni - monoutente o multiutente - sul sito del Servizio Telematico Doganale:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/>)

Fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario. L'applicazione consente la **compilazione**, il **controllo**, l'**invio telematico** e la consultazione della nomenclatura combinata e fornisce funzionalità per la classificazione delle merci mediante ricerche per parole chiave e per testo libero. L'applicazione Intr@Web consente inoltre di acquisire dati da flussi esterni; di effettuare direttamente il **controllo formale** degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software e di effettuare l'**invio telematico** degli elenchi prodotti anche con altri software.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

I modelli **mensili** vanno presentati **entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento** (ad esempio, elenco mensile di febbraio entro il 25 marzo) I modelli **trimestrali** vanno presentati **entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento** (ad esempio, elenco I trimestre entro il 25 aprile - termine prorogato al 26.4 essendo il 25 giorno festivo).

Ricordiamo che il sabato non è considerato giorno festivo.

CAMBIO DI PERIODICITÀ NEL CORSO DEL TRIMESTRE

Qualora nel corso del trimestre si superi la soglia dei 50.000 Euro in una delle due categorie (cessioni di beni o prestazioni di servizi rese; acquisti di beni o prestazioni di servizi ricevuti), la periodicità di presentazione diventa "mensile". Si ribadisce che è sufficiente superare la

soglia per una delle due categorie per fare scattare l'obbligo per l'intero elenco di cessioni o di acquisti (Circolare Agenzia Entrate n. 14 del 18.03.2010).

Novità dal 2010 – Nel caso predetto l'operatore diventa mensile **a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia** e dovrà presentare un elenco per il trimestre (*monco o completo*) di riferimento indicando se in esso risultano contenuti i movimenti di un solo mese, di due mesi o dell'intero trimestre a seconda del mese nel quale si è superata la soglia dei 50.000 Euro.

Esempio:

Un operatore trimestrale nel corso del mese di febbraio supera la soglia di 50.000 € per le cessioni di beni (mentre per le prestazioni rese rimane al di sotto di tale soglia) diventa operatore mensile per gli elenchi Intra-1 a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. Dovrà pertanto presentare un elenco mensile per il mese di marzo entro il 25 di aprile (termine prorogato al 26.4 essendo il 25 giorno festivo). Dovrà inoltre presentare un elenco trimestrale "monco" relativo al I trimestre indicando nel frontespizio che l'elenco contiene i movimenti del 1° e del 2° mese del trimestre (cioè, di gennaio e febbraio) entro il 25 marzo.

RETTIFICHE AI SERVIZI DI PERIODI PRECEDENTI

Diversamente rispetto a quanto avviene per le rettifiche inerenti cessioni e acquisti, per le quali non è cambiato nulla in ordine alla tecnica di integrazione/rettifica dei dati forniti in precedenza, occorre segnalare che **per gli elenchi relativi ai servizi le informazioni rettificate sostituiscono integralmente quelle precedentemente dichiarate**. Cambia, come detto, la modalità di rettifica rispetto agli elenchi dei beni: non esiste il "segno" per rettificare quanto indicato in elenchi precedenti.

Modifiche di informazioni dichiarate in precedenza

Occorre compilare il modello Intra-1 Quinquies (o Intra-2 Quinquies) specificando gli estremi dell'elenco Intra-1 Quater (o Intra-2 Quater) da modificare nelle colonne da 2 a 5 e riportando nelle colonne da 6 a 15 i dati relativi all'operazione;

Cancellazioni di operazioni dichiarate in precedenza

Occorre compilare il modello Intra-1 Quinquies (o Intra-2 Quinquies) specificando gli estremi dell'elenco Intra-1 Quater (o Intra-2 Quater) da modificare nelle colonne da 2 a 5 e lasciando vuote le colonne da 6 a 15;

Inserimento di operazioni non dichiarate in precedenza

Occorre compilare il modello Intra-1 Quater (o Intra-2 Quater) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso (o ricevuto). Si tratterà, di fatto, di una dichiarazione tardiva eventualmente ravvedibile.

CONTROLLO PARTITE IVA COMUNITARIE

E' possibile controllare la validità di una partita iva comunitaria verificando che il codice è formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d'imposta. Si può accedere al

servizio fornito dall'Agazia delle Entrate direttamente all'indirizzo internet:
<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

VIOLAZIONI DI NATURA FISCALE E RELATIVE SANZIONI

L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine, la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione (Art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97).

VIOLAZIONE SANZIONE

Omissa presentazione dell'elenco - Da 516 € a 1032 € per ciascun elenco;

Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio - Da 258 € a 516 €

Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso - 52 €

Presentazione di elenco incompleto, inesattoo irregolare - Da 516 € a 1032 € La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

VIOLAZIONI DI NATURA STATISTICA E RELATIVE SANZIONI

L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta (Art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89).

VIOLAZIONE SANZIONE

Omissione o inesattezze dei dati - Da 516 € a 5164 €

Omissione o inesattezze dei dati, purchè integrati nel termine fissato dall'Ufficio - Da 258 € a 2582 €

Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti - Nessuna sanzione

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La sanzione è ridotta (art. 13 DLgs 472/97 e art. 2 DLgs 99/2000) sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Deve essere eseguito con le seguenti modalità:

pagamento della sanzione e presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.

Il versamento delle sanzioni va effettuato con il modello F24 codice tributo 8911 – sez. Erario